

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA in SCIENZE AMBIENTALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative del Corso di Laurea in Scienze Ambientali in coerenza con le linee di indirizzo del Senato Accademico e del Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e nel rispetto di quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e dal Regolamento di Facoltà (RF).
2. Il Corso è retto dal Consiglio di Corso di Studio (CCS) ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2

Denominazione e classe di appartenenza

1. E' attivato presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali il Corso di Laurea in Scienze Ambientali, classe L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura.

Art. 3

Obiettivi formativi del Corso di Laurea

1. Gli obiettivi formativi specifici del corso sono quelli di formare delle figure professionali capaci di affrontare i problemi ambientali, riconoscerli, classificarli ed impostarne la soluzione, in dialogo consapevole e competente con specialisti della Natura, tecnici analitici, imprese, Enti pubblici e opinione pubblica. Al termine del percorso didattico, il laureato in Scienze Ambientali dovrebbe avere acquisito la capacità di un approccio interdisciplinare allo studio delle problematiche ambientali, diventando lo specialista di un metodo di lavoro piuttosto che di una singola area disciplinare, in grado di dialogare con professionisti di varia estrazione e di collocare in una visione prospettica i contributi derivanti da ambiti più specifici e settoriali.
2. Il corso mira a far acquisire allo studente le seguenti conoscenze:
 - adeguati elementi di matematica, fisica, chimica, statistica, informatica e lingua inglese;
 - adeguati elementi anche operativi relativamente alla biologia animale e vegetale, genetica, ecologia, microbiologia, scienze della Terra, diritto e legislazione dell'ambiente ed economia dell'ambiente;
 - metodi di analisi mediante attività di laboratorio nei diversi settori per non meno di 20 Crediti Formativi Universitari (CFU);

- esperienze professionalizzanti mediante attività formative esterne come tirocini presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, e stage presso Università italiane ed estere anche nel quadro di accordi internazionali;

e le seguenti competenze:

- rilevamento, classificazione, analisi, ripristino e conservazione di componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi naturali, acquatici e terrestri (parchi, riserve naturali, ecc.);
- analisi, monitoraggio e simulazione di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri umani, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della promozione della qualità dell' ambiente;
- localizzazione, diagnostica, tutela e recupero dei beni ambientali.

3. Gli sbocchi occupazionali e professionali previsti sono individuabili nei settori pubblico e privato nonché nell'ambito del lavoro autonomo. In particolare, considerate le mansioni cui sono tenuti istituzionalmente, rappresentano sbocchi naturali per un professionista con le competenze del laureato in Scienze Ambientali le Amministrazioni pubbliche centrali quali gli Enti di Ricerca ed i Ministeri competenti in ambito ambientale, delle risorse agricole, forestali e della pesca, le Amministrazioni locali quali Comune, Provincia e Regione ed Enti quali Autorità di Bacino, Enti Parco, ASSIND, ARPA, ISPRA, ecc. Inoltre, esprimono tipicamente esigenze ricopribili da questa figura professionale Enti privati quali piccole, medie e grandi industrie ed Aziende impegnate in ambito ambientale (depurazione, potabilizzazione, gestione smaltimento rifiuti, ecc.). Va infine considerata con grande attenzione la valorizzazione del Laureato in Scienze Ambientali in attività di consulenza per la piccola impresa in ampi settori, che spaziano dalla sicurezza sul lavoro alla normativa comunitaria in ambito sicurezza e controllo qualità all' igiene industriale, allo smaltimento di rifiuti, alla valutazione di impatto ambientale.

Art. 4

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze Ambientali devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Il Corso di Laurea è ad accesso libero.
3. E' richiesto il possesso o l'acquisizione di una preparazione iniziale relativa alle seguenti conoscenze di base: Matematica, Fisica e Chimica . A tal fine sono somministrati test non selettivi finalizzati a verificare le conoscenze predette. Se la verifica non è positiva sono indicati specifici percorsi formativi da soddisfare nel primo anno di corso, secondo le modalità specificate nella Guida dello Studente (www.deb.unitus.it). Per favorire il superamento dei test sono organizzate dalla Facoltà attività propedeutiche e di supporto agli studenti, anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore della Provincia.
4. Il Consiglio di Corso di Studio stabilisce l'iscrizione al corso di laurea di coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, previa valutazione culturale e amministrativa della carriera pregressa con particolare attenzione alla verifica della non avvenuta obsolescenza dei contenuti degli esami superati.

Art. 5

CFU per conseguimento del titolo, studenti a tempo pieno e a tempo parziale

1. Per conseguire la laurea è necessario acquisire 180 CFU.
2. All'atto dell'immatricolazione o dell'iscrizione agli anni successivi gli studenti possono optare tra impegno a tempo pieno o a tempo parziale secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo ([regolamento didattico ateneo.pdf](#)) e dal Regolamento studenti a tempo parziale ([testo regolamento iscrizione studenti tempo parziale.pdf](#)).

Art. 6

Riconoscimento di crediti in caso di passaggio da altro corso di studio

1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra Università, potranno richiedere il riconoscimento dei CFU già acquisiti.
2. Il Consiglio di Facoltà, in relazione alla classe di laurea di provenienza, assicura il riconoscimento dei crediti già maturati dallo studente secondo i seguenti criteri:

- coerenza dei CFU acquisiti con il percorso formativo del Corso di Studio in Scienze Ambientali;
- ambiti disciplinari e settori scientifico-disciplinari (SSD) nei quali i CFU sono stati acquisiti.

I CFU acquisiti potranno essere riconosciuti, totalmente o in parte, in base alla documentazione prodotta dallo studente e in seguito alla valutazione della Commissione Didattica del CCS di Scienze Ambientali. Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.M. 270/2004 sono riconoscibili conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, per un massimo di 12 CFU.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Il riconoscimento dei CFU già acquisiti è deliberato dal Consiglio di Facoltà secondo quanto disposto dagli art.12 e 22 del Regolamento didattico di Ateneo ([regolamento didattico ateneo.pdf](#)).

Art. 7

Riconoscimento crediti per programmi di mobilità studentesca

1. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un piano di studi (indicando le materie ed i relativi CFU) che intende svolgere nell'Università straniera. La Commissione Didattica del Corso di Studio e/o il CCS valuta il piano di studi e lo approva o ne richiede le opportune modifiche. Al ritorno in sede dello studente, l'avvenuta acquisizione di CFU sarà verificata sulla base di certificazioni prodotte dall'università straniera, come previsto dall'art.11 lett. i) del RDA.

Art. 8

Organizzazione della didattica

1. L'ordinamento didattico del Corso di studio è organizzato secondo il D.M. 270/2004 in modo da soddisfare i requisiti della Classe L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura.

2. L'ordinamento didattico è inserito nella banca dati dell'Offerta Formativa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 9, c. 3, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e nel sito della Facoltà e costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. Il percorso degli studi è organizzato in semestri.

4. Nella Guida dello Studente (www.deb.unitus.it) sono riportate le indicazioni di quali conoscenze sono necessarie e quali esami sono fortemente consigliati per sostenere al meglio gli esami successivi.

Art. 9

Elenco e caratteristiche degli insegnamenti

1. L'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei SSD, della loro pertinenza alle attività di base, caratterizzanti e affini e integrative, dell'articolazione in moduli, dei CFU assegnati per ogni insegnamento, della lingua di base dell'insegnamento se diversa dall'italiano, della ripartizione degli insegnamenti fra gli anni di durata normale del corso e le propedeuticità consigliate sono riportate nella Guida dello Studente (www.deb.unitus.it).

Art. 10

Tipologia delle forme didattiche

1. Il percorso formativo prevede l'utilizzazione di diverse forme di insegnamento aventi differenti obiettivi specifici e distinto significato pedagogico.

2. Nel percorso sono previste:

- lezioni frontali anche mediante sistemi audiovisivi multimediali;
- esercitazioni in aula o in aula informatica;
- attività sperimentale in laboratorio o sul campo, individuale o di gruppo;
- corsi, seminari e/o sperimentazioni presso strutture esterne all'Università o soggiorni presso altre Università italiane o straniere nel quadro di accordi internazionali;
- attività formative finalizzate alla acquisizione di capacità professionali specifiche, che comprendono esperienze presso laboratori di ricerca esterni, esperienze di lavoro (tirocini o stage) presso strutture pubbliche o private di servizio o di produzione;
- attività didattiche elettive, ovvero attività formative che lo studente sceglie a completamento della propria maturazione culturale.

Art. 11

Forme di verifica del profitto e di valutazione

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento finale il cui superamento permette l'acquisizione dei crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.

2. Gli accertamenti finali possono consistere in:

- esami di profitto;
- prove di idoneità.

3. Gli esami di profitto possono essere effettuati solamente nei periodi dedicati e denominati sessioni d'esame e possono comprendere prove scritte, orali, o entrambe.
4. Per gli insegnamenti pluridisciplinari e/o articolati in moduli coordinati la prova finale scritta, orale, o entrambe, sarà valutata collegialmente dai docenti titolari; la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
5. La conoscenza della lingua straniera è verificata attraverso una prova di idoneità.
6. Le competenze relative alle abilità informatiche e telematiche sono verificate attraverso una prova di idoneità.
7. I tirocini formativi e di orientamento sono verificati dalla Commissione Didattica e/o dal CCS attraverso la documentazione attestante la frequenza e/o i risultati dell'attività condotta dallo studente.

Art. 12 **Prova finale**

1. La prova finale consiste in un elaborato scritto originale a cura dello Studente di tipo compilativo o anche parzialmente sperimentale riguardante un argomento pertinente alle finalità del Corso di Laurea in Scienze Ambientali. Il lavoro potrà anche essere svolto presso una Struttura esterna all'Ateneo.
2. La pertinenza dell'elaborato scritto, il contenuto e la stesura dello stesso dovranno essere controllati da un Relatore responsabile, nominato tra i Docenti della Facoltà.
3. La relazione sul lavoro svolto è discussa davanti ad una Commissione nominata dal Preside della Facoltà, composta da 7 Membri.
4. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà superare con esito positivo la prova finale.
5. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi, con possibilità di far seguire la lode al punteggio massimo (110/110) secondo quanto indicato all'art. 25 del RDA. La Commissione assegnerà la votazione sulla base dei seguenti criteri:
 - valutazione delle votazioni ottenute negli esami di profitto;
 - giudizio del Relatore;
 - giudizio della Commissione;
 - valutazione della carriera e del percorso formativo.

Art. 13 **Riconoscimento di crediti per *stage* e tirocini**

1. Per le attività di stage e di tirocinio lo studente potrà ottenere il riconoscimento di 5 CFU. Il riconoscimento dei crediti avverrà in misura di 1 CFU ogni 25 ore di attività svolta. Per le attività svolte all'estero si seguiranno le stesse procedure di verifica riportate nell'art. 7 del presente Regolamento e secondo quanto previsto dall'art.11 lett. i) del RDA.

Art. 14

Regole di presentazione dei piani di studio individuali

1. I piani di studio individuali dovranno essere presentati dagli studenti in Segreteria di Presidenza previa approvazione della Commissione Didattica del Consiglio di Corso di Studio.
2. I piani di studio devono prevedere, per il raggiungimento dei 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, anche le seguenti attività formative:
 - a scelta libera dello studente (12 CFU);
 - conoscenza della Lingua Inglese (4 CFU);
 - abilità informatiche e telematiche (5 CFU);
 - tirocini formativi e di orientamento (5 CFU)
 - prova finale (6 CFU).
3. Lo studente che chiede l'iscrizione a tempo parziale dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 15

Tutorato

1. Sono previste ai sensi dell'art.13 del Regolamento didattico di Ateneo attività di tutorato mediante assegnazione di ciascuno Studente alla tutela di un Docente Tutor, che seguirà lo Studente stesso nelle varie fasi del suo percorso formativo. L'assegnazione degli Studenti ai Docenti del Corso di Studio sarà definita dal Consiglio di Corso di Studio. Ad ogni Docente Tutor verranno assegnati al massimo quindici Studenti. Lo Studente potrà con cadenza semestrale contattare il Docente Tutor relazionando circa lo stato del suo percorso formativo, usando anche sistemi di scambio di informazioni a distanza. Il Docente Tutor è tenuto ad indirizzare e consigliare lo Studente al fine di agevolare il percorso formativo, fornendo anche una breve sintesi degli incontri al Consiglio di Corso di Studio su un modello appositamente predisposto.

Art. 16

Obblighi degli studenti

1. La frequenza alle attività formative è fortemente consigliata.
2. Per le attività di laboratorio e di esercitazione, il Docente del corso o del modulo può richiedere la frequenza obbligatoria o una percentuale di frequenza alle attività anzidette (al massimo all'80%).

Art. 17

Valutazione della qualità dell'organizzazione e dei risultati della didattica

1. La facoltà attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio delle attività didattiche con le seguenti modalità:
 - entro le ultime due settimane del corso gli studenti dovranno compilare le schede di valutazione della didattica somministrate per ogni insegnamento, che vengono analizzate dal Nucleo di Valutazione;



Università degli Studi della Tuscia- DEB
Regolamento Didattico del Corso di Laurea in
"Scienze ambientali"
(emanato con D.R. n. 999 del 12.12.2011)

- altre attività di valutazione della qualità della didattica sono condotte come previsto dal D.D. 61/2008.

Art. 18 **Norme finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento Didattico di Ateneo ed al Regolamento Generale di Facoltà.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio del Corso e approvate dal Consiglio di Facoltà nonché dal Senato Accademico.